



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF  
**Amministrazione federale delle dogane AFD**  
Direzione generale delle dogane

---

**Rapporto esplicativo  
concernente la modifica della legge federale  
sull'imposizione del tabacco  
(Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)**

---

---

## Compendio

*Il Consiglio federale propone un rinnovo della sua competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette nonché un adeguamento di tale competenza per quanto riguarda il tabacco trinciato fine. Nel contempo all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) deve essere concessa una maggiore flessibilità per organizzare l'esecuzione dei compiti.*

*Da anni il Consiglio federale persegue l'obiettivo di avvicinare l'onere fiscale svizzero sul tabacco al livello minimo dell'UE e di procurare maggiori entrate alla Confederazione aumentando l'imposta sul tabacco. Le entrate derivanti dall'imposta sul tabacco sono destinate in modo vincolato a finanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché alle prestazioni complementari di tale assicurazione.*

*La competenza del Consiglio federale in materia di aumento dell'imposta sul tabacco gravante le sigarette si è interamente esaurita con l'ultimo aumento del 1° aprile 2013 (rincarico di fr. 0.10 al pacchetto). Per la classe di prezzo più venduta, al 1° aprile 2013 il prezzo ammonta a 8.20 franchi per pacchetto di sigarette. Considerando un prezzo medio ponderato di 7.50 franchi (2012), l'onere fiscale sul tabacco corrisponde, dopo l'ultimo aumento, al 56,56<sup>1</sup> per cento del prezzo di vendita al minuto. In questo modo si raggiunge approssimativamente l'onere minimo in vigore nell'UE, pari al 57 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Il Consiglio federale deve tuttavia disporre della competenza di aumentare ancora l'imposta sul tabacco in futuro. Per impedire che i consumatori passino dalle sigarette al tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette, in futuro l'imposta su questo tipo di tabacco deve essere aumentata nella stessa misura di quella gravante le sigarette.*

*Contemporaneamente occorre concedere all'Amministrazione delle dogane la flessibilità necessaria per l'esecuzione della legge sull'imposizione del tabacco, affinché i compiti possano essere sbrigati dove più sensato. Ovvero, se la Direzione generale delle dogane non deve necessariamente intervenire, l'Amministrazione delle dogane deve poter designare l'organo interno competente per l'esecuzione.*

<sup>1</sup> In caso di un prezzo di vendita al minuto di fr. 7.50, l'aliquota d'imposta è di fr. 212.10 ‰, ciò che corrisponde a un'imposta di fr. 4.242 per pacchetto di sigarette.

# 1 Punti essenziali

## 1.1 Situazione iniziale

Da anni il Consiglio federale persegue l'obiettivo di avvicinare lentamente l'onere fiscale svizzero sul tabacco a quello minimo dell'UE e di procurare maggiori entrate alla Confederazione aumentando l'imposta sul tabacco. Le entrate derivanti dall'imposta sul tabacco sono destinate in modo vincolato a finanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché alle prestazioni complementari di tale assicurazione.

Dall'ultimo rinnovo della sua competenza in materia di aumento dell'imposta sul tabacco, avvenuto nel 2003, il Consiglio federale ha aumentato sei volte l'imposta gravante sulle sigarette, complessivamente di 1.70<sup>2</sup> franchi. L'ultimo rincaro è stato effettuato nel quadro dell'elaborazione del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014<sup>3</sup>, al fine di sgravare il bilancio sul fronte delle entrate.

Tenuto conto degli aumenti decisi dai singoli fabbricanti e importatori per un totale di 1.70<sup>4</sup> franchi, il prezzo per la classe di prezzo più venduta, pari attualmente a 8.20<sup>5</sup> franchi per pacchetto di sigarette, è evoluto come segue (aumento in centesimi sul prezzo di vendita al minuto [PVM] in franchi per pacchetto):

**Tabella 1: aumenti dell'imposta e del prezzo dal 2003**

Aumento in cent.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Imposta (Consiglio federale)	30	50		30		30		20			10
Prezzo (industria)	10	10	20		10	20	10	20	20	30	20
Nuovo PVM	5.20	5.80	6.00	6.30	6.40	6.90	7.00	7.40	7.60	7.90	8.20

Fonte: Direzione generale delle dogane, Sezione Imposizione del tabacco e della birra

La modifica della legge del 21 marzo 1969<sup>6</sup> sull'imposizione del tabacco è necessaria poiché la competenza del Consiglio federale di aumentare l'imposta sul tabacco gravante le sigarette si è esaurita con l'ultimo aumento entrato in vigore il 1° aprile 2013 e poiché, in caso contrario, gli obiettivi fissati nella legge non potrebbero essere raggiunti.

Nel contempo, occorre concedere maggiore margine di manovra all'Amministrazione delle dogane per quanto riguarda l'esecuzione della legge sull'imposizione del tabacco, affinché i compiti possano essere sbrigati dove più

<sup>2</sup> Imposta sul tabacco compresa l'imposta sul valore aggiunto. Nel 2003 sono stati utilizzati 10 centesimi derivanti dalla competenza precedente.

<sup>3</sup> FF 2013 727

<sup>4</sup> Comprende anche fr. 0.43 di imposta sul tabacco (ad valorem) e fr. 0.13 di imposta sul valore aggiunto. Dell'aumento del prezzo di fr. 3.40, complessivamente fr. 2.26 ricadono sull'imposta sul tabacco e su quella sul valore aggiunto; all'economia restano dunque fr. 1.14.

<sup>5</sup> Stato al 1° aprile 2013.

<sup>6</sup> RS 641.31

sensato dal punto di vista economico-amministrativo. Nei casi in cui la Direzione generale delle dogane non deve necessariamente intervenire, l'Amministrazione delle dogane deve poter designare autonomamente l'organo interno alla propria organizzazione competente per l'esecuzione.


## 1.2 Nuovo disciplinamento proposto

### 1.2.1 Competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette

Da anni il Consiglio federale segue una politica equilibrata e graduale in materia di imposizione del tabacco. Nel quadro delle sue decisioni esso tiene conto, oltre all'obiettivo della redditività dell'imposta sul tabacco, dell'evoluzione del prezzo delle sigarette nei Paesi vicini e dell'imposizione nell'UE in generale, dello sviluppo del consumo di sigarette e della percentuale di fumatori, dell'evoluzione del contrabbando e del mercato nero nonché delle vendite nel traffico turistico e di confine<sup>7</sup>.

Il Consiglio federale si impegna a portare avanti questa politica in materia di tabacco. Aumenti massicci e squilibrati dell'imposta o prezzi troppo elevati delle sigarette portano al contrabbando e al mercato nero e, di conseguenza, alla criminalità. Il fatto che in Svizzera non vi sia stato finora alcun contrabbando organizzato di sigarette è dovuto alla politica del Consiglio federale in materia di imposizione del tabacco. Nonostante la diminuzione delle vendite, le entrate derivanti da questa imposta sono continuamente aumentate, grazie all'aumento del prezzo e dell'imposta:

**Grafico 1: vendite di sigarette e entrate dall'imposta sul tabacco in Svizzera**



<sup>7</sup> Vedi il rapporto del 26 novembre 2008 sull'efficacia dell'aumento dell'imposta sulle sigarette nel 2006; analisi degli effetti di politica sanitaria e fiscale; <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01296/index.html?lang=de> (pubblicato in tedesco e francese).

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 della legge sull'imposizione del tabacco, nel quadro della competenza assegnatagli per i singoli tabacchi manufatti, il Consiglio federale può aumentare le aliquote d'imposta al fine di finanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché alle prestazioni complementari di tale assicurazione e in vista dell'adeguamento alle aliquote in vigore nell'Unione europea.

Se il legislatore intende raggiungere gli obiettivi fissati nella legge, il Consiglio federale deve disporre della competenza necessaria per aumentare l'imposta sulle sigarette. Come già menzionato, tale competenza è esaurita. Affinché possa effettuare ulteriori aumenti d'imposta, al Consiglio federale deve essere attribuita una nuova competenza, espressa in percentuale.

Se si intende assegnare al Consiglio federale una competenza di aumentare l'imposta sulle sigarette identica, dal punto di vista dell'importo, a quella del 2003, occorrerebbe fissarla al 50 per cento. Considerando un'imposta specifica di 118.32 franchi al 1° aprile 2013, ciò permetterebbe un aumento di 1.70 franchi per pacchetto di sigarette. Se, sulla stessa base, si assegna una competenza dell'80 per cento, l'aumento dell'imposta corrisponderebbe a 2.80 franchi per pacchetto di sigarette.

Dal 1° gennaio 2014 nell'UE varrà un'accisa<sup>8</sup> globale sulle sigarette pari ad almeno il 60 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto (vedi punto 1.3.1). Considerando un prezzo medio ponderato di 7.80<sup>9</sup> franchi e partendo dal presupposto che i singoli fabbricanti non aumenteranno i prezzi fino al prossimo aumento dell'imposta, per raggiungere questo valore è necessario un aumento dell'imposta di 0.40<sup>10</sup> franchi per pacchetto di sigarette. Ciò vale solo per quanto riguarda l'aspetto dell'avvicinamento all'imposizione minima dell'UE, senza tener conto degli altri criteri per un aumento dell'imposta.

Una competenza dell'80 per cento accorderebbe in ogni caso un maggior margine di manovra al Consiglio federale e gli permetterebbe, addirittura, di adeguare unicamente l'imposta minima, sempre che ciò sia ragionevole dal punto di vista fiscale. Al momento dell'ultimo rinnovo, il Consiglio federale aveva richiesto una competenza del 50 per cento, che il Parlamento ha aumentato, in occasione dei dibattiti, all'80 per cento. Per questo motivo, il Consiglio federale chiede che gli venga concessa la stessa competenza accordatagli nel 2003. Il valore è, di importanza secondaria, in quanto definisce unicamente il lasso di tempo entro il quale deve essere nuovamente richiesta la competenza al Parlamento.

<sup>8</sup> Terminologia europea: l'accisa corrisponde a un'imposta di consumo.

<sup>9</sup> Prezzo medio ponderato di vendita al minuto nel 2012 di fr. 7.50, più aumento dell'imposta di fr. 0.10 (2013) e aumento del prezzo dei singoli fabbricanti di fr. 0.20 (2013).

<sup>10</sup> Il 60 % di fr. 7.80 corrisponde a fr. 4.68; deducendo l'attuale imposta sul tabacco di fr. 4.32 si ottiene una differenza di fr. 0.36. Secondo il Sorvegliante dei prezzi le tappe dell'aumento dell'imposta possono essere effettuate solo in importi tondi (fr. 0.10, 0.20, 0.30 ecc.). In caso contrario si farebbe beneficiare l'industria di una parte dell'aumento. È pertanto necessario un aumento di fr. 0.40 per pacchetto di sigarette (fr. 0.37 di imposta sul tabacco e fr. 0.03 di imposta sul valore aggiunto).

### **1.2.2 Competenza di aumentare l'imposta gravante il tabacco trinciato fine**

Con l'aumento del 1° aprile 2013 l'aliquota minima ha subito un forte rincaro, passando da 50.00 a 80.00 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine. In questo modo il Consiglio federale ha voluto correggere la situazione, dato che l'imposta minima riscossa per la prima volta nel 2010 non aveva avuto alcun effetto sul mercato. Questo primo aumento ha esaurito gran parte della competenza del Consiglio federale, soprattutto per quanto riguarda l'imposta minima: la competenza è stata sfruttata al 50 per cento per quanto riguarda l'imposta specifica e al 75 per cento per quanto concerne l'imposta minima.

È opportuno avvicinare maggiormente l'imposta minima gravante il tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette all'imposizione minima prevista per le sigarette, al fine di non favorire la concorrenza tra i due prodotti mediante massicce differenze fiscali e di tener conto del fatto che entrambi i prodotti sono ugualmente nocivi.

Affinché in futuro l'imposta gravante il tabacco trinciato fine possa essere aumentata allo stesso modo di quella sulle sigarette, è opportuno ridefinire la competenza del Consiglio federale sulla stessa base e nello stesso ordine di grandezza. In considerazione dell'aliquota d'imposta attuale, occorre pertanto accordare al Consiglio federale la stessa competenza valida per le sigarette.

Entro il 2020 l'UE aumenterà gradualmente l'imposta minima sul tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette dall'attuale 43 al 50 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Grazie alla nuova competenza attribuita al Consiglio federale, nei prossimi anni sarà possibile avvicinarsi a questi valori. Attualmente la Svizzera raggiunge il valore limite: l'imposta corrisponde al 45,8<sup>11</sup> per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

### **1.2.3 Competenza d'esecuzione all'interno dell'Amministrazione delle dogane**

Quando è stata approvata la legge sull'imposizione del tabacco, nell'intero atto legislativo la Direzione generale delle dogane è stata designata quale autorità competente. Di conseguenza, sino a fine 2009 tutte le imposizioni all'importazione sono state sbrigate a livello centrale a Berna.

Con l'entrata in vigore dell'ultima revisione della legge il 1° gennaio 2010, alcuni compiti sono stati decentralizzati. Le summenzionate imposizioni all'importazione vengono da allora sbrigate esclusivamente dagli uffici doganali. In futuro l'Amministrazione delle dogane intende, in linea di massima e per motivi di efficienza, svolgere a livello decentralizzato ulteriori compiti (p. es. determinati controlli presso fabbricanti svizzeri). Per quanto riguarda l'imposta sul tabacco, ciò ri-

<sup>11</sup> Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto nel 2012 di fr. 182.60 corrisponde a un'aliquota di fr. 83.65 per chilogrammo (25 % di fr. 182.60 più fr. 38.00).

chiede un adeguamento della legge. Il progetto propone quindi di sostituire l'espressione «Direzione generale delle dogane» (ovvero Berna) con «Amministrazione delle dogane» (ovvero l'intera Amministrazione) in tutti gli ambiti che non rientrano necessariamente nella sfera di competenza della Direzione generale delle dogane. In questo modo si intende sfruttare ancor meglio le sinergie in ambito operativo.

#### **1.2.4 Ulteriori adeguamenti**

La legge sull'imposizione del tabacco è un atto legislativo relativamente vecchio, ma sempre allo stato attuale grazie ad adeguate revisioni parziali. Essa non crea problemi nell'esecuzione.

In particolare in vista delle revisioni di leggi attualmente in corso (p. es. diritto penale fiscale) e degli sviluppi internazionali, che potrebbero ripercuotersi direttamente sulla futura evoluzione del diritto nell'ambito della legge sull'imposizione del tabacco, attualmente si rinuncia a una revisione più ampia della legge.

### **1.3 Rapporto con il diritto europeo**

Dal 1° gennaio 2010 il sistema fiscale svizzero è compatibile con l'UE per quanto riguarda tutti i prodotti.

La base legale vincolante nell'UE in ambito di imposizione del tabacco è la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato<sup>12</sup>.

#### **1.3.1 Sigarette**

Attualmente nell'UE l'accisa minima globale (specifica più ad valorem, imposta sul valore aggiunto esclusa) sulle sigarette deve rappresentare almeno il 57 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 euro per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 per cento.

Dal 1° gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette sarà pari ad almeno il 60 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non potrà essere inferiore a 90 euro per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 euro per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 per cento.

<sup>12</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 5.7.2011, pag. 24.

In Svizzera l'imposta minima di 115 euro è raggiunta senza problemi con l'attuale aliquota minima di 212.10 franchi. Tuttavia, il Consiglio federale persegue da sempre anche la strategia di avvicinarsi all'aliquota minima espressa in percentuale.

### **1.3.2 Tabacco trinciato fine**

Nell'UE l'accisa globale sul tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette è attualmente pari ad almeno il 43 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 euro al chilogrammo.

Nei prossimi anni questa aliquota minima sarà aumentata gradualmente in tre tappe (2015: 46 %; 2018: 48 %; 2020: 50 %) passando a 54 e poi ad almeno 60 euro al chilogrammo.

In Svizzera il prezzo medio ponderato al chilogrammo di tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette immesso in consumo era nel 2012 di 182.60 franchi, con un'aliquota di 83.65 franchi, che corrisponde alle direttive dell'UE dal punto di vista sia dell'importo sia della percentuale (45,81 %).

## **2 Commento ai singoli articoli**

### **2.1 Adeguamento della competenza d'esecuzione**

*Art. 2*

Sostituzione dell'espressione «Direzione generale delle dogane» con «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)».

*Art. 15 cpv. 1, 2 e 3, art. 17 cpv. 1, art. 18 cpv. 1, art. 24 cpv. 1 lett. b, art. 36 cpv. 1 lett. g*

Sostituzione dell'espressione «Direzione generale delle dogane» con «Amministrazione delle dogane».

*Art. 19 cpv. 1*

Sostituzione dell'espressione «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» con «Amministrazione delle dogane».

Queste modifiche servono per adeguare la competenza d'esecuzione che attualmente spetta alla Direzione generale delle dogane. In futuro i compiti di controllo dovranno poter essere eseguiti dagli uffici doganali.

### **2.2 Nuova competenza del Consiglio federale di aumentare l'imposta gravante le sigarette e il tabacco trinciato fine**

*Art. 11 cpv. 2 lett. a.*

La competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette si basa sull'attuale aliquota specifica di 118.32<sup>13</sup> franchi e permette, con una competenza dell'80 per cento, di aumentare tale aliquota specifica di 94.66<sup>14</sup> franchi al massimo. È così possibile aumentare l'imposta di 2.80 franchi per pacchetto di sigarette:

**Tabella 2: calcolo dell'aumento massimo dell'imposta ‰ (per 1000 pezzi)**

Elemento ad valorem (25 % di fr. 140.00 <sup>15</sup> )	fr. 35.00 ‰
IVA: 8 % di fr. 140.00 (: 108 * 8)	fr. 10.37 ‰
<b>Elemento specifico (fr. 140.00 meno fr. 45.37)</b>	<b>fr. 94.63 ‰</b>
Totale	fr. 140.00 ‰

Si giunge a questo risultato poiché per il più piccolo aumento dell'imposta, pari a 0.10 franchi per pacchetto di sigarette, è sempre necessario considerare la parte specifica d'imposta indicata di seguito:

**Tabella 3: calcolo dell'aliquota specifica per un aumento di 10 centesimi**

Elemento ad valorem (25 % di fr. 5.00 <sup>16</sup> )	fr. 1.250 ‰
IVA: 8 % di fr. 5.00 (: 108 * 8)	fr. 0.370 ‰
<b>Elemento specifico (fr. 5.00 meno fr. 1.620)</b>	<b>fr. 3.380 ‰</b>
Totale	fr. 5.00 ‰

Una competenza di aumentare l'imposta pari a 94.66 franchi consente 28 possibili aumenti da 0.10<sup>17</sup> franchi oppure, complessivamente, 2.80 franchi per pacchetto di sigarette.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge sull'imposizione del tabacco, di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta (specifica) stabilita per pezzo e all'imposta minima (specifica e ad valorem) per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

*Art. 11 cpv. 2 lett. c.*

La competenza di aumentare l'imposta gravante il tabacco trinciato fine si basa sull'attuale aliquota specifica di 38.00<sup>18</sup> franchi e permette, con una competenza

<sup>13</sup> RU 2012 6085

<sup>14</sup> Fr. 118.32 \* 180 % = fr. 212.98 meno l'aliquota d'imposta specifica attuale di fr. 118.32 = fr. 94.66.

<sup>15</sup> L'aumento di fr. 2.80 per pacchetto di sigarette da 20 pezzi corrisponde a un aumento di fr. 140.00 ‰.

<sup>16</sup> L'aumento di fr. 0.10 per pacchetto di sigarette da 20 pezzi corrisponde a un aumento di fr. 5.00 ‰.

<sup>17</sup> Fr. 94.66 / 3.380 = 28.006.

<sup>18</sup> RU 2012 6085

dell'80 per cento, di aumentare tale aliquota specifica di 30.40<sup>19</sup> franchi al massimo.  
È così possibile aumentare l'imposta di 44.97 franchi per chilogrammo:

Consultazione

<sup>19</sup> Fr. 38.00 \* 180 % = fr. 68.40 meno l'aliquota d'imposta specifica attuale di fr. 38.00 = fr. 30.40.

**Tabella 4: calcolo dei possibili aumenti dell'imposta**

Elemento ad valorem (25 % di fr. 44.97)	fr. 11.243 per kg
IVA: 8 % di fr. 44.97 (: 108 * 8)	fr. 3.331 per kg
<b>Elemento specifico (fr. 44.97 meno fr. 14.574)</b>	<b>fr. 30.396 per kg</b>
Totale	fr. 44.97 per kg

Grazie alla proposta competenza di aumentare l'imposta dell'80 per cento, l'imposta minima attuale di 80.00 franchi può essere aumentata di 64.00 franchi fino all'importo di 144.00 franchi.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 lettera c della legge sull'imposizione del tabacco, di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per chilogrammo e all'imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d'imposta (ad valorem) stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

### **2.3 Adeguamento dei rimedi giuridici**

*Art. 32*

Determinate attività legate alla riscossione dell'imposta devono ora essere svolte a livello decentralizzato presso gli uffici doganali. Tra queste attività rientra, ad esempio, anche la distruzione di sigarette (p. es. in caso di imballaggi difettosi) con restituzione dell'imposta sul tabacco. Affinché i contribuenti nel quadro dell'imposizione in Svizzera abbiano a disposizione la stessa procedura di ricorso odierna e la prima autorità a cui rivolgersi in caso di irregolarità rimanga la Direzione generale delle dogane, le decisioni che non si fondano sul diritto doganale possono essere impugnate mediante ricorso presso la Direzione generale delle dogane.

## **3 Ripercussioni**

Il previsto rinnovo della competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette nonché l'adeguamento di tale competenza per quanto riguarda il tabacco trinciato non comportano effetti immediati. Se, dopo la concessione della nuova competenza, il Consiglio federale porta avanti la sua politica graduale in materia di imposizione del tabacco (vedi punto 1.2.1), occorre attendersi le conseguenze illustrate di seguito.

### **3.1 Ripercussioni per la Confederazione**

Un aumento dell'imposta sul tabacco comporta, di regola, un rincaro del prezzo di vendita al minuto. In questo modo il volume complessivo delle vendite di sigarette

in Svizzera dovrebbe continuare a diminuire e le entrate derivanti dall'imposta sul tabacco dovrebbero presumibilmente aumentare.


Considerando un prezzo delle sigarette di 8.20 franchi per pacchetto e prevedendo delle vendite annue di 11 miliardi di sigarette (2012: 11,4 mia. di pezzi), un aumento di 0.30 franchi per pacchetto porterebbe attualmente a maggiori entrate pari a circa 150 (solo imposta sul tabacco) o 165<sup>20</sup> milioni di franchi (imposta sul tabacco e imposta sul valore aggiunto).

### 3.2 Ripercussioni economiche

Negli ultimi 10 anni le vendite di sigarette sono complessivamente regredite (-21,5 %). Il conseguente calo delle entrate è stato almeno compensato con i continui aumenti di prezzo decisi dai singoli fabbricanti. L'esperienza mostra che nonostante le minori vendite non bisogna attendersi un grande taglio di posti di lavoro o importanti perdite a livello di imposta cantonale e federale nonché di imposta sull'utile e sul capitale per le imprese.

L'aumento dei prezzi comporta, tuttavia, una maggiore propensione dei consumatori ad acquistare i tabacchi manufatti all'estero a prezzi più bassi, il che sarebbe negativo per i fabbricanti e commercianti svizzeri nonché per l'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul tabacco. Negli ultimi cinque anni la differenza di prezzo rispetto ai Paesi limitrofi si è evoluta in modo negativo per la Svizzera. Mentre nel 2007 le sigarette erano più convenienti solo in Austria, nel 2013 solo in Francia le sigarette costano di più rispetto alla Svizzera (confronto relativo alla classe di prezzo più venduta; stato 1° luglio 2013; corso dell'euro: fr. 1.24):

**Grafico 2: confronto dei prezzi con i Paesi limitrofi**



<sup>20</sup> 11 mia. di pezzi \* fr. 15.00 ‰ = fr. 165 mio.

È difficile valutare in che modo la differenza di prezzo si ripercuote sul comportamento d'acquisto dei consumatori in Svizzera. Si prevede tuttavia che questi acquisteranno maggiormente sigarette più economiche all'estero per importarle in esenzione da tributi nel quadro della quantità ammessa in franchigia di 200 pezzi nel traffico turistico. Le minori vendite toccheranno principalmente il commercio al dettaglio nelle zone di confine, mettendo in pericolo posti di lavoro in Svizzera.

L'aumento dell'imposta e del prezzo rappresenta, per contro, una misura volta alla riduzione del consumo di tabacco. Dato che le cifre relative alle importazioni nel quadro delle quantità in franchigia nel traffico turistico non sono note, non è possibile quantificare le ripercussioni delle minori vendite in Svizzera sul consumo effettivo nel nostro Paese e dunque sulla salute della popolazione e sui costi per l'economia derivanti dal consumo di tabacco.

#### **4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale**

Il progetto non è menzionato nel messaggio del 25 gennaio 2012<sup>21</sup> sul programma di legislatura 2011-2015.

Esso è in accordo con il Programma nazionale tabacco 2008-2012 (PNT) che il Consiglio federale ha prorogato, in data 9 maggio 2012, sino a fine 2016.

#### **5 Aspetti giuridici**

##### **5.1 Costituzionalità e legalità**

Le disposizioni modificate si fondano sull'attuale base costituzionale (art. 95 cpv. 1, art. 131 cpv. 1 lett. a, art. 134 e art. 164 cpv. 1 Cost.).

##### **5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Il progetto è conforme all'articolo III dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio<sup>22</sup> (trattamento nazionale, nessuna discriminazione tra prodotti indigeni e importati).

##### **5.3 Forma dell'atto**

Il progetto è di natura legislativa. Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono infatti essere emanate sotto forma di legge federale.

<sup>21</sup> FF 2012 305

<sup>22</sup> RS 0.632.21

#### **5.4 Subordinazione al freno alle spese**

Il progetto non prevede uscite da assoggettare al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

#### **5.5 Osservanza dei principi della legge sui sussidi**

Il progetto non prevede né aiuti finanziari né sussidi.

#### **5.6 Delega di competenze legislative**

Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.).

Nel caso del progetto in questione, il legislatore attribuisce al Consiglio federale la competenza di aumentare le aliquote d'imposta, nel quadro chiaramente definito delle disposizioni legali.

Consultazione